

I segretari perdono, i progettisti tengono

Arturo Bianco

Abrogazione dei diritti di rogito dei segretari e dell'incentivazione ai dirigenti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche e l'adozione di strumenti urbanistici: a queste due misure di contenimento della spesa e di limitazione dei compensi che possono essere erogati a soggetti con incarichi di vertice nelle Pa, si aggiunge il taglio degli incentivi per gli avvocati dirigenti (si veda l'altro articolo).

L'articolo 10 del Dl 90 abroga la possibilità per i segretari di percepire compensi per le attività di rogito che svolgono per conto dei propri enti. Ricordiamo che la misura di tale compenso era fissata nel 75% dell'incasso e che i segretari potevano ricevere queste somme fino al tetto del 30% del proprio stipendio annuale. Tale beneficio si estendeva anche ai vicesegretari. Sulla base delle nuove regole tutto il ricavato va agli enti.

L'utilizzazione del segretario per il rogito è molto gradita da parte delle amministrazioni e dei privati sia per esigenze di celerità sia per i costi più ridotti. Ci si chiede se questa attività continuerà a essere svolta e se i suoi volumi saranno gli stessi: non siamo infatti in presenza di un "dovere d'ufficio". L'articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 267/2000 si limita infatti a dire che il segretario "può rogare" contratti e atti.

Il Dl abroga la possibilità per i dirigenti di ricevere i compensi incentivanti previsti per i tecnici a fronte della realizzazione di opere pubbliche e/o dell'adozione di strumenti urbanistici. Da precisare subito che i titolari di posizione organizzativa, anche laddove svolgano compiti dirigenziali, non sono interessati dall'abrogazione. Se l'effetto concreto della nuova disposizione sarà la diminuzione della progettazione effettuata direttamente all'interno degli enti, aumenteranno i costi della progettazione a carico delle Pa: lo svolgimento all'interno di questa attività è enormemente meno costoso dell'affidamento a un libero professionista.

Nella concreta applicazione di ambedue queste misure occorre considerare che non vi sono specifiche previsioni per il periodo transitorio, come sarebbe necessario. Si deve, pertanto, chiarire l'effetto sulle attività svolte prima dell'entrata in vigore del decreto 90 e non ancora remunerate. L'interpretazione più coerente con il dettato normativo è che queste attività vadano remunerate per come previsto dalla legislazione in vigore al momento. Ma non si deve dimenticare che in passato per numerose Corti dei conti, proprio con riferimento all'incentivazione per i tecnici, i compensi andavano determinati sulla base della disposizione in vigore all'atto del pagamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA